

FABINFORMA	GLI ISCRITTI F.A.B.I. DELLE B.C.C. LAZIO – UMBRIA – SARDEGNA ED ENTI CENTRALI
NOTIZIARIO A CURA DEL COORDINAMENTO INTERREGIONALE BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO ED ENTI CENTRALI	www.fabibccroma.com

ACCORDO AZIENDALE PER L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI DI CUI AL FONDO DI SOLIDARIETÀ PER IL SOSTEGNO DEL REDDITO, DELL'OCCUPAZIONE E DELLA RICONVERSIONE E RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE DIPENDENTE DALLE IMPRESE DI CREDITO COOPERATIVO (di seguito indicato anche come “Fondo di Solidarietà” ovvero “Fondo”).

Il giorno 18 Novembre 2009,

in Roma, nei locali della sede della Federazione delle Banche di Credito Cooperativo del Lazio, Umbria, Sardegna.

Con il presente atto da valere ad ogni effetto di legge

TRA

Banca di Credito Cooperativo di Roma, S.c. a r.l., di seguito denominata BCC di Roma o Azienda, rappresentata dalla Delegazione Aziendale composta dai Sigg.ri Francesco Petitto, Maria Cristina Spagnoli, assistita dalla **Federazione delle Banche di Credito Cooperativo del Lazio, Umbria, Sardegna, (FEDERLUS)** rappresentata dal Presidente del Collegio Sindacale, Mario Guerrini, con l'assistenza dell' Avv. Felice Testa

E

FABI, rappresentata da: Alessandro Violini, Luigi Ribezzi, Lorenzo Ridolfi, Patrizia Salciccia, Giuseppe Vespa;
FISAC CGIL, rappresentata da: Giovanni Silvestri, Enrico Bergamini, Maurizio Ruggini;
FIBA CISL, rappresentata da: Angelo Palombo, Paolo Marchiori;
SINCRA UGL Credito, rappresentata da: Gianluca Pernisco;
UIL C.A., rappresentata da: Paolo Crielesi;

NONCHE'

le **R.S.A. costituite** presso la BCC di Roma nell'ambito di
FABI, rappresentata da: Alessandro Violini, Luigi Ribezzi, Lorenzo Ridolfi, Patrizia Salciccia;
FISAC CGIL, rappresentata da: Fabrizio Petrolini, Michele Manzione, Paola Alviano Glaviano;
FIBA CISL, rappresentata da: David Milita, Marco Rosati, Francesco Flamini, Paolo Andreucci;
SINCRA UGL Credito, rappresentata da: Gaetano Penna, Antonio Coppotelli, Paolo Patrignani
UIL C.A., rappresentata da: Paolo Crielesi, Ignazio Galizia, Fabio Santarelli;

Premesse

- vista la legge 23 dicembre 1996, n.662, art. 2 comma 28
- visto il D.M. 27 novembre 1997, n.447;
- visto il Decreto Interministeriale n. 157 del 28 aprile 2000, pubblicato sulla G.U. n. 139 del 16

FABINFORMA	GLI ISCRITTI F.A.B.I. DELLE B.C.C. LAZIO – UMBRIA – SARDEGNA ED ENTI CENTRALI
NOTIZIARIO A CURA DEL COORDINAMENTO INTERREGIONALE BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO ED ENTI CENTRALI	www.fabibccroma.com

giugno 2000 e sue successive modificazioni;

- vista la Circolare INPS n. 194 del 22 novembre 2000;
- viste le deliberazioni del Comitato Amministratore del Fondo n. 3 del 7 novembre 2001 e n. 7 del 17.12.2003;
- visto l'Accordo collettivo del 21.3.2001 riguardante l'accesso volontario alle prestazioni straordinarie del Fondo;
- visto l'art. 22 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Quadri Direttivi, e per il Personale delle Aree Professionali delle Banche di Credito Cooperativo Casse Rurali ed Artigiane del 21 dicembre 2007
- visto l'art. 53 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dirigenti delle Banche di Credito Cooperativo Casse Rurali ed Artigiane del 22 maggio 2008;

all'esito della procedura avviata, ai sensi delle norme di contratto collettivo vigente, con lettera del 24 Luglio 2009 e degli incontri successivamente svoltisi l'8 settembre 2009, il 28 settembre 2009, il 12 ottobre 2009, il 28 ottobre 2009 ed il 2 novembre 2009, nel corso dei quali sono state ampiamente esaminate le linee del Piano Industriale 2009-2012 della Banca riguardanti il piano di ristrutturazione, è stato approfondito il medesimo piano di ristrutturazione aziendale, anch'esso illustrato con lettera del 24.7.2009, nonché è stata riscontrata un'ipotesi di piano di formazione ed addestramento, le parti, preso atto delle esigenze della ristrutturazione oggetto del piano, considerano quanto segue:

- il contesto economico, legislativo e competitivo generale è profondamente mutato, al punto che detto contesto risulta essere senza precedenti e, dunque, non confrontabile con esigenze del settore precedentemente valutate; ne sono testimonianza un mercato domestico dei servizi di credito e finanziari caratterizzato da un esponenziale aumentato della concorrenza, anche con riferimento alle fette di mercato specifiche delle BCC, e da una identica crescita dell'esposizione ai rischi, soprattutto quelli di credito;
- per sostenere le anzidette iniziative di ristrutturazione le parti concordano che è necessario attivare gli strumenti contemplati nel Decreto istitutivo del Fondo di Solidarietà (D.M. 157/2000 citato), con l'accesso agli interventi previsti per il finanziamento dei programmi formativi ed all'intervento straordinario per il sostegno al reddito al fine di gestire la maggior parte degli esuberi derivanti dagli interventi riorganizzativi previsti nel progetto di ristrutturazione aziendale;
- hanno ritenuto esperita e conclusa la procedura prevista dall'art. 22, parte terza, del C.C.N.L. per i quadri direttivi, gli impiegati e gli ausiliari delle Banche di Credito Cooperativo Casse Rurali ed Artigiane del 21 dicembre 2007 nei casi di processi di ristrutturazione aziendale comportanti esuberi di personale, nonché quella prevista dall'art. 53 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dirigenti delle Banche di Credito Cooperativo Casse Rurali ed Artigiane del 22 maggio 2008;
- hanno ritenuto esaurite e soddisfatte le esigenze di informativa e confronto relative agli appalti da effettuarsi per il Casellario postale, l'Archivio generale, l'Economato ed il Centralino;
- le dichiarate necessità di migliorare la produttività e l'efficienza dell'Azienda nonché di ridurre i costi complessivi del lavoro e supportare il piano di sviluppo aziendale hanno evidenziato, nell'ambito degli interventi organizzativi previsti, la necessità di un ridimensionamento

FABINFORMA	GLI ISCRITTI F.A.B.I. DELLE B.C.C. LAZIO – UMBRIA – SARDEGNA ED ENTI CENTRALI
NOTIZIARIO A CURA DEL COORDINAMENTO INTERREGIONALE BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO ED ENTI CENTRALI	www.fabibccroma.com

dell'organico quantificato in 76 unità;

- la volontà manifestata dalla BCC di Roma di procedere per il periodo decorrente dalla data odierna e fino al 31.12.2012, alla gestione degli esuberanti attraverso l'utilizzo di una procedura di esodo volontario incentivato che preveda sia la collocazione in pensione di anzianità/vecchiaia (AGO) di coloro già in possesso alla data di sottoscrizione del presente accordo dei relativi requisiti soggettivi di legge, sia l'uso degli strumenti straordinari di sostegno al reddito previsti dal citato Fondo di Solidarietà attraverso le determinazioni di cui al citato Accordo del 21.3.2001, riguardante l'accesso volontario alle prestazioni straordinarie del Fondo;
- fra le principali misure di contrasto al decremento dei livelli occupazionali, complessivamente considerati, la BCC di Roma potrà procedere, nell'arco del periodo di cui al precedente alinea, a nuove assunzioni di personale che consentano, complessivamente considerate, da un lato una riduzione prospettica del costo del lavoro attualmente sostenuto, dall'altro, e compatibilmente con le esigenze organizzative, di evitare decrementi dei livelli occupazionali; le assunzioni saranno anche finalizzate a supportare il piano di apertura di nuovi sportelli così come previsto nel piano industriale. Nel procedere a nuove assunzioni la BCC di Roma si impegna comunque a valutare prioritariamente la possibilità di trasformare a tempo indeterminato i contratti di lavoro subordinato cui comunque risulti apposto un termine finale, alle loro rispettive scadenze;
- altre misure di contrasto al decremento dei livelli occupazionali, dopo attenta ed esaustiva valutazione, non risultano compatibili con il piano di ristrutturazione e, dunque, non sono praticabili.

tutto ciò premesso

le parti convengono quanto segue:

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.
2. Le parti, ciascuna per quanto di propria spettanza, convengono che la BCC di Roma ricorra alle procedure previste nel Regolamento attuativo del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese di credito cooperativo (D.M. 157/2000 e successive modificazioni), affinché il Fondo stesso provveda:
 - 2.a. in via ordinaria, al finanziamento dei programmi formativi del personale ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito nel Decreto Interministeriale n. 157 del 28 aprile 2000, art. 5, lettera a), numero 1). In relazione a quanto previsto dalla deliberazione n. 3 del 7 settembre 2001 del Comitato Amministratore del Fondo, Le parti ritengono necessario che l'ipotesi di piano di formazione ed addestramento sia oggetto di un più approfondito esame congiunto da effettuarsi entro il 30.6.2010;
 - 2.b. in via straordinaria, ai sensi e per gli effetti del Decreto Interministeriale n. 157 del 28 aprile 2000, art. 5 punto B e successive modifiche nonché di cui all'accordo 21.3.2001 citato, all'erogazione, nelle forme previste dal Fondo, di assegni straordinari per il sostegno al reddito nei confronti dei dipendenti in esubero.
3. Il programma di esodo volontario dei dipendenti in esubero verrà realizzato, in relazione alle fasi di attuazione delle modifiche organizzative aziendali, nell'arco del periodo decorrente dalla data odierna e fino al 31.12.2012.
4. La riduzione degli esuberanti del personale verrà attuata nel seguente modo:
 - 4.a. in una prima fase, la BCC di Roma provvederà a comunicare a tutto il personale (Dirigenti, Quadri

FABIINFORMA	GLI ISCRITTI F.A.B.I. DELLE B.C.C. LAZIO – UMBRIA – SARDEGNA ED ENTI CENTRALI
NOTIZIARIO A CURA DEL COORDINAMENTO INTERREGIONALE BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO ED ENTI CENTRALI	www.fabibccroma.com

Direttivi, Aree Professionali di ogni ordine e grado) i contenuti del presente accordo; successivamente, ed in base ai dati ricevuti dall'interessato relativi alla propria posizione contributiva obbligatoria (c.d. "Ecocert"), verificate le condizioni, informerà direttamente il personale anzidetto, in via indicativa e senza valore di certificazione, sul possesso, alla data di sottoscrizione del presente accordo, dei requisiti per la pensione di anzianità/vecchiaia oppure sul possesso di requisiti per l'accesso alle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà o che li matureranno entro il 31.12.2012, nonché i relativi conteggi dell'eventuale assegno straordinario comprensivi degli incentivi previsti e fornirà loro, entro 30 giorni dalla ricezione, l'esito della domanda di adesione alle opportunità di cui al presente accordo.

Un'informativa dovrà essere resa, a consuntivo, entro il 30 giugno 2010, anche alle OO. SS. firmatarie del presente accordo e dovrà riguardare sia il numero complessivo conosciuto degli aventi diritto al pensionamento o alle prestazioni straordinarie del Fondo sia il numero complessivo delle manifestazioni di volontà pervenute all'Azienda (quelle accolte e quelle respinte).

Raccomandazione delle Parti:

le Parti concordano sull'opportunità che il personale interessato, che maturi i requisiti soggettivi di cui sopra entro il 31/12/2012, provveda, senza ritardo, a comunicare all'Azienda i propri intendimenti circa l'adesione alle opportunità fornite dal presente accordo.

4.b. concorrono al raggiungimento dell'obiettivo prefissato della quota di 76 esodi tutte le cessazioni di rapporti di lavoro finalizzate all'accesso alla pensione di anzianità/vecchiaia oppure all'accesso alle prestazioni straordinarie di sostegno al reddito erogate dal Fondo, ovvero a seguito di risoluzioni consensuali dei relativi contratti di lavoro con il personale non già in possesso dei requisiti soggettivi per i trattamenti pensionistici di anzianità o di vecchiaia.

5.a. nei confronti del personale che abbia già maturato i requisiti per la pensione di anzianità/vecchiaia, che rassegnerà le proprie dimissioni dalla data di sottoscrizione del presente accordo e fino al 31.1.2010, la BCC di Roma si impegna a riconoscere un incentivo all'esodo pari 5 (cinque) mensilità lorde.

5.b. nei confronti del personale che abbia già maturato i requisiti soggettivi di accesso alle prestazioni straordinarie di sostegno al reddito fornite dal Fondo, e che accetterà, entro 90 giorni dalla data della presente, la risoluzione del rapporto di lavoro ed accederà su base volontaria, al momento in cui ne avrà diritto, a dette prestazioni del Fondo medesimo, la BCC di Roma si impegna nei seguenti termini:

- applicazione delle condizioni bancarie riservate al personale in servizio per il periodo di permanenza al fondo di solidarietà;
- mantenimento dell'iscrizione alla Cassa Mutua Nazionale del dipendente interessato dall'esodo con totale onere contributivo a carico dell'Azienda per il periodo di permanenza al fondo di solidarietà;
- mantenimento dell'iscrizione al Fondo Pensione Nazionale con permanenza dell'obbligo di contribuzione del datore di lavoro per la quota di sua competenza ai sensi delle attuali norme contrattuali e regolamentari di riferimento, ovvero, a scelta del lavoratore interessato, il riconoscimento, a titolo di incentivo all'esodo, di un importo lordo complessivo, a ciascuno spettante, per il periodo di permanenza al Fondo di solidarietà, pari alla misura prevista a carico dell'Azienda dei contributi al Fondo Pensione Nazionale;
- riconoscimento di un ulteriore incentivo all'esodo, da corrisondersi, a scelta del dipendente, o in un'unica soluzione insieme ai trattamenti di fine rapporto, ovvero, per il periodo di

FABINFORMA	GLI ISCRITTI F.A.B.I. DELLE B.C.C. LAZIO – UMBRIA – SARDEGNA ED ENTI CENTRALI
NOTIZIARIO A CURA DEL COORDINAMENTO INTERREGIONALE BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO ED ENTI CENTRALI	www.fabibccroma.com

erogazione dell'assegno straordinario del Fondo di Solidarietà, consistente in una somma lorda, ripartita su base mensile, calcolata, in ragione del sistema di calcolo (Contributivo, Misto, Retributivo) della pensione a carico degli Enti di previdenza obbligatoria, come segue:

- o 1. sistema contributivo: 50 % della differenza lorda fra la retribuzione annuale lorda (RAL) escluso il premio di risultato e l'ammontare lordo dell'assegno straordinario prestatato dal Fondo;
- o 2. sistema misto: 40 % della differenza lorda fra la retribuzione annuale lorda (RAL) escluso il premio di risultato e l'ammontare lordo dell'assegno straordinario prestatato dal Fondo;
- o 3. sistema retributivo: 30 % della differenza lorda fra la retribuzione annuale lorda (RAL) escluso il premio di risultato e l'ammontare lordo dell'assegno straordinario prestatato dal Fondo;

5.c. nei confronti del personale che, entro 90 giorni, dalla maturazione dei requisiti soggettivi di accesso alle prestazioni straordinarie di sostegno al reddito fornite dal Fondo, accetterà la risoluzione del rapporto di lavoro ed accederà su base volontaria, al momento in cui ne avrà diritto, a dette prestazioni del Fondo medesimo, la BCC di Roma si impegna nei seguenti termini:

- applicazione delle condizioni bancarie riservate al personale in servizio per il periodo di permanenza al fondo di solidarietà;
- mantenimento dell'iscrizione alla Cassa Mutua Nazionale del dipendente interessato dall'esodo con totale onere contributivo a carico dell'Azienda per il periodo di permanenza al fondo di solidarietà;
- mantenimento dell'iscrizione al Fondo Pensione Nazionale con permanenza dell'obbligo di contribuzione del datore di lavoro per la quota di sua competenza ai sensi delle attuali norme contrattuali e regolamentari di riferimento, ovvero, a scelta del lavoratore interessato, il riconoscimento, a titolo di incentivo all'esodo, di un importo lordo complessivo, a ciascuno spettante, per il periodo di permanenza al Fondo di solidarietà, pari alla misura prevista a carico dell'Azienda dei contributi al Fondo Pensione Nazionale;
- riconoscimento di un ulteriore incentivo all'esodo, da corrispondersi, a scelta del dipendente, o in un'unica soluzione insieme ai trattamenti di fine rapporto, ovvero, per il periodo di erogazione dell'assegno straordinario del Fondo di Solidarietà, consistente in una somma lorda, ripartita su base mensile, calcolata, in ragione del sistema di calcolo (Contributivo, Misto, Retributivo) della pensione a carico degli Enti di previdenza obbligatoria, come segue:
 - o 1. sistema contributivo: 50 % della differenza lorda fra la retribuzione annuale lorda (RAL) escluso il premio di risultato e l'ammontare lordo dell'assegno straordinario prestatato dal Fondo;
 - o 2. sistema misto: 40 % della differenza lorda fra la retribuzione annuale lorda (RAL) escluso il premio di risultato e l'ammontare lordo dell'assegno straordinario prestatato dal Fondo;
 - o 3. sistema retributivo: 30 % della differenza lorda fra la retribuzione annuale lorda (RAL) escluso il premio di risultato e l'ammontare lordo dell'assegno straordinario prestatato dal Fondo;

5.d. Le provvidenze di cui ai punti precedenti verranno riconosciute e/o erogate previa sottoscrizione di un accordo transattivo ai sensi dell'art. 2113, ultimo comma, cod. civ.

FABINFORMA	GLI ISCRITTI F.A.B.I. DELLE B.C.C. LAZIO – UMBRIA – SARDEGNA ED ENTI CENTRALI
NOTIZIARIO A CURA DEL COORDINAMENTO INTERREGIONALE BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO ED ENTI CENTRALI	www.fabibccroma.com

6. Nei confronti del personale che accetterà la risoluzione del rapporto di lavoro ed accederà su base volontaria alla pensione di anzianità/vecchiaia oppure al Fondo di solidarietà oltre i termini di cui ai punti precedenti, la BCC di Roma non riconoscerà incentivi né altre agevolazioni.

7. Le parti firmatarie del presente accordo confermano la volontà di procedere a verifiche periodiche, con cadenza almeno ogni 12 mesi, ovvero ogni qualvolta una delle parti lo ritiene opportuno, inerenti l'attuazione del programma di esodo dei 76 dipendenti, anche alla luce di eventuali azioni che la Banca verrà chiamata a porre in essere a salvaguardia dei depositanti, dell'occupazione, dei valori della cooperazione in relazione a crisi verificatesi nel Movimento successivamente alla data di apertura della presente procedura.

8. Il presente atto costituisce espressa richiesta avanzata dalle parti, ciascuna di propria spettanza e competenza, al Fondo di solidarietà di porre in essere gli interventi nel presente atto stesso indicati. Il tutto ai sensi e per gli effetti di tutte le norme di legge, di regolamento, di tutte le circolari, di tutti gli accordi e contratti visti nelle premesse, nonché di ogni e qualsiasi altro atto normativo e/o amministrativo e/o negoziale avente comunque attinenza alla richiesta ed alla materia in oggetto.

9. Qualora dovessero intervenire modifiche legislative dei requisiti di accesso alla pensione AGO/IVS che possano determinare conseguenze sull'applicazione di quanto previsto nel presente accordo, le parti si impegnano a recepire quanto sarà stabilito in materia tra FEDERCASSE e le OO.SS.LL.

10. la Banca si impegna, per tutta la vigenza del presente accordo, a non procedere a licenziamenti, con eccezione di quelli individuali per giusta causa e giustificato motivo soggettivo, nonché le cessazioni dei rapporti di lavoro cui risulti comunque apposto un termine alla loro naturale scadenza.

Roma, lì 18 Novembre 2009

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI
ROMA
Dott. Francesco Petitto nella qualità

FEDERAZIONE DELLE BANCHE DI
CREDITO COOPERATIVO
DEL LAZIO, UMBRIA, SARDEGNA
Dott. Mario Guerrini, nella qualità

Dott.ssa Maria Cristina Spagnoli
nella qualità

Le Segreterie Regionali di

FABI

FIBA-CISL

FISAC-CGIL

UILCA

SINCRA
UGL CREDITO

FABINFORMA

NOTIZIARIO A CURA DEL COORDINAMENTO
INTERREGIONALE
BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO ED ENTI CENTRALI

GLI ISCRITTI F.A.B.I.
DELLE B.C.C. LAZIO - UMBRIA - SARDEGNA ED
ENTI CENTRALI

www.fabibccroma.com

Le R.S.A. costituite nell'ambito di

FABI

FIBA-CISL

FISAC-CGIL

UILCA

SINCRA
UGL CREDITO

